

IL DIRITTO DI ASILO IN GENERALE

Paolo Bonetti

ART. 10 COST.

- co.2 «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e delle convenzioni internazionali»
- co. 3 «lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge».
- co.4 «E' vietata l'extradizione dello straniero per reati politici»

OGGETTO E NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ASILO

- 1) asilo territoriale (non extraterritoriale)
- 2) diritto soggettivo della persona e non concessione dello Stato
- 3) diritto soggettivo perfetto all'ingresso ed al soggiorno sul territorio della Repubblica
- 4) diritto immediatamente azionabile anche in mancanza delle leggi ordinarie che fissino alcune condizioni per il suo esercizio

OGGETTO E NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ASILO

- Corte di cassazione S .U., sent. 12 dicembre 1996, n. 4674 : «il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo, individuando nell'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l'effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata»

OGGETTO E NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ASILO

- La norma è immediatamente precettiva
- L'asilo è un diritto soggettivo perfetto dello straniero
- La procedura di riconoscimento del diritto d'asilo è un procedimento di natura accertativa e non costitutiva
- Cfr. Cass. SSUU 4674/1997 e Cass. SS.UU. 907/1999

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- 1) **situazione oggettiva e soggettiva**: allo straniero non sia garantito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche tutelate nella Costituzione italiana
 - A) **valutazione soggettiva** dello straniero della propria situazione personale, che lo porta a concludere che l'impedimento ad esercitare anche una sola delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione italiana sia così grave per la sua personale dimensione di vita da fargli decidere di lasciare il Paese in cui vive per tentare di esercitare quella libertà altrove ed in particolare nel territorio italiano

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

B) L'impedimento è situazione oggettiva, effetto di fatti o atti di natura diversa:

a) atti omissivi o commissivi compiuti, in generale o nella sfera individuale del richiedente asilo, da parte dei pubblici poteri dello Stato o da parte di altri soggetti individuali o collettivi (bande armate, gruppi, organizzazioni, partiti) che operano nel territorio dello stesso Paese, in un contesto in cui i pubblici poteri abbiano perso il monopolio della minaccia e dell'uso della forza e di fatto non siano in grado di opporsi alle lesioni e ai diritti dei suoi cittadini.

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

b) altra situazione oggettiva generale che di fatto incida sulla sfera esistenziale del richiedente asilo, anche senza che vi siano provvedimenti individualmente e concretamente persecutori

- disordini generalizzati
- conflitto interno o internazionale
- sospensione o deroga dei diritti costituzionali disposta a seguito di provvedimenti generali che instaurino uno di quegli “stati di eccezione” previsti anche in talune costituzioni democratiche in periodi di emergenza
- violazione generalizzata, grave e persistente di uno dei principi di libertà, democrazia, di rispetto delle libertà fondamentali e dello Stato costituzionale di diritto (prassi o norme discriminatorie fondate su appartenenza della persona a determinata razza, etnia, religione, sesso, orientamento sessuale, e altre condizioni personali e sociali)

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- 2) “effettivo esercizio”** è criterio di valutazione dell'impedimento che legittima il diritto d'asilo:
- conta la prassi che in concreto è o può essere applicata in modo individuale al richiedente asilo e non certo la disciplina normativa formale prevista nello Stato
 - esigenza di valutazione individuale di ogni caso, senza che ciò significhi una valutazione complessiva della situazione politica e normativa in atto nel Paese di origine

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO
ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ
DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

3) è sufficiente che sia effettivamente impedito
l'esercizio di **anche una sola delle libertà
democratiche** garantite dalla Cost. italiana

- quali libertà democratiche garantite dalla
costituzione italiana?

A) libertà civili

B) diritti politici

C) diritti sociali

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- DIRITTO ALLA VITA (presupposto per l'esercizio di tutte le altre libertà costituzionalmente garantite, garantito anche dall'art. 2 CEDU)

Comporta

- 1) divieto della pena di morte (art. 27 Cost.)
- 2) diritto alla tutela della salute e a ricevere cure, anche gratuite in caso di indigenza (art. 32 Cost.)

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- **libertà personale** (compresi il divieto di subire provvedimenti restrittivi della stessa al di fuori dei casi previsti dalla legge e di un controllo di un giudice imparziale da svolgersi in tempi brevissimi e i divieti di subire violenze fisiche o morali durante eventuali provvedimenti restrittivi legali e di essere sottoposti a periodi di carcerazione preventiva fuori di limiti massimi stabiliti per legge: art. 13 Cost.)
- **libertà di domicilio** (inclusi il divieto di subire provvedimenti restrittivi della stessa al di fuori dei casi previsti dalla legge e di un controllo di un giudice imparziale in tempi brevissimi, art. 14 Cost.),

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- **libertà e segretezza della corrispondenza** (inclusi il divieto di subire provvedimenti restrittivi della stessa che non siano stati disposti da un giudice imparziale nei casi previsti dalla legge, art. 15 Cost.),
- **libertà di circolazione e soggiorno, di uscita e di ritorno nel proprio Paese**, senza alcuna restrizione illegale o per ragioni politiche (art. 16 Cost.)
- **libertà di riunione pacifica e senz'armi** (art. 17 Cost.)
- **libertà di partecipare o costituire associazioni non segrete**, che perseguano scopi non vietati ai singoli dalla legge penale e che non consistano in organizzazioni di carattere militare che perseguono scopi politici (art. 18 Cost.),
- **libertà di religione**, inclusa la libertà di propaganda religiosa, di cambiare confessione religiosa o di non professarne alcuna e la libertà di esercitare il culto in privato ed in pubblico (art. 19 Cost.),
- **libertà di manifestazione del pensiero** con ogni mezzo di diffusione e la libertà di stampa, senza autorizzazioni o censure, inclusa libertà di cambiare opinione, di critica e di satira (art. 21 Cost.),
- **diritto di non essere privato per ragioni politiche della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome** (art. 22),

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- **Diritto di non subire prestazione personali e patrimoniali se non per legge (art. 23)**
- **diritto ad agire in giudizio per tutelare** i propri diritti ed interessi e a difendersi in ogni stato e grado di giudizio, incluso il diritto di disporre di un difensore gratuitamente se sprovvisto di mezzi (art. 24) e di un interprete se non comprende la lingua usata nel giudizio (art. 111 cost.)
- **diritti di avere un giudice naturale precostituito per legge (art. 24)**
- **Diritto di essere punito soltanto in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25)**
- **diritto alla difesa in contraddittorio e in condizioni di parità di fronte ad ogni grado di giudizio (artt. 24 e 111 Cost.)**
- **Diritto di impugnare di fronte ad un giudice qualsiasi atto delle p.a. (art. 113 Cost.),**
- **Libertà, uguaglianza e segretezza del voto (art. 48 Cost.)**
- **diritto a costituire e a partecipare a partiti politici che partecipino con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.)**
- **diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza con gli altri e tra i sessi (art. 51 Cost.),**

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- **divieto di pene che consistano in trattamenti inumani** (art. 27)
- **diritto a ricevere cure** gratuite in caso di indigenza
- Divieto di essere sottoposto a **trattamenti sanitari** obbligatori illegali o contrari al senso di umanità (art. 32)
- **diritti di ogni coniuge ad avere un trattamento giuridico e morale uguale all'altro coniuge prima, durante e dopo il matrimonio** (art. 29),
- **diritti dei genitori**, che ne siano capaci, a mantenere, istruire ed educare i propri figli anche se nati fuori del matrimonio (art. 30)
- **Parità giuridica e sociale dei figli**, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30 Cost.)
- **Diritti dei minori ad avere istruzione, educazione e mantenimento da un genitore e/o dallo Stato** (artt. 30 e 31 Cost.) e ad **avere retribuzione identica a quella di un adulto** (art. 37 Cost.)
- Protezione della **maternità** e della donna madre lavoratrice (artt. 31 e 37 Cost.)
- Diritto all'assistenza e al mantenimento degli invalidi civili e minorati (art. 38 Cost.)

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- **libertà di organizzazione sindacale** (libertà di costituire o di partecipare a sindacati liberi o di lasciarli) (art. 39 Cost.)
- **diritto di sciopero** (diritto di astensione collettiva dalla prestazione lavorativa pubblica o privata senza che il datore di lavoro possa risolvere il rapporto di lavoro) (art. 40 Cost.),
- **libertà di iniziativa economica privata** (art. 41 Cost.)
- **diritto alla proprietà privata** , incluso il diritto di successione, e a non esserne espropriato se non nei modi legali, per motivi di pubblica utilità e previo equo indennizzo (art. 42),
- **diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del proprio lavoro e in ogni caso sufficiente a garantire a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa** (art. 36 Cost.)
- **diritto di essere ammesso all'istruzione obbligatoria gratuita** (art. 33 e 34)
- **Diritto dei capaci e meritevoli di accedere ai gradi più elevati degli studi** (artt. 33 e 34)

NON SONO IMPEDIMENTI ALLE LIBERTA' DEMOCRATICHE

1) Mero stato di disoccupazione

- diritto al lavoro (artt. 4, 35, 36 Cost.) non comporta il diritto al conseguimento di un'occupazione ed è ritenuto riservato al cittadino (salve norme nazionali, internazionali o UE che parifichino lo straniero regolarmente entrato) cfr. Corte cost. sent. 16 luglio 1970, n. 144,

NON SONO IMPEDIMENTI ALLE LIBERTA' DEMOCRATICHE

2) Persecuzione nelle forme legali per aver violato norme fondamentali tipiche di ogni ordinamento costituzionale democratico o che di fatto rispetta i principi fondamentali di legalità, di irretroattività ed umanità delle pene, previsti dagli artt. 25 e 27 Cost.

(cfr. dovere dei cittadini di osservare la costituzione e le leggi: art. 54 Cost.)

NON SONO IMPEDIMENTI ALLE LIBERTA' DEMOCRATICHE

- 3) Persecuzione nelle forme legali di colui che, pur provenendo da Paesi in cui le libertà democratiche non siano effettivamente garantite, voglia soltanto sottrarsi alle autorità che in modo legittimo lo persegue per aver compiuto delitti di criminalità comune puniti anche nell'ord. it.
- Eccezione nell'art.10, comma 4 Cost.: divieto di estradizione dello straniero soltanto per reati politici, esclusi comunque i delitti di genocidio (l. cost. 21 giugno 1967, n. 1)

NON SONO IMPEDIMENTI ALLE LIBERTA' DEMOCRATICHE

- art. 14, co. 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani prevede che il diritto d'asilo non può essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

SONO PERO' IMPEDIMENTI ALLE LIBERTA' DEMOCRATICHE...

Tuttavia la persecuzione del ricercato o condannato per un reato punito anche dall'ordinamento italiano sussiste se

- a) è punito con pena di morte (vietata dall'art. 27 Cost.)
- b) è punito per reati e pene per atti o omissioni che non siano a lui imputabili o che siano retroattivi o che non siano previsti in modo tassativo dalla legge (violazione degli artt. 13 e 25 Cost.)
- c) È punito con pena sproporzionata, inumana o degradante (vietata dall'art. 27 Cost. e dall'art. 3 CEDU)
- d) la persona non ha potuto difendersi prima della condanna o non può difendersi dalle accuse in condizioni di parità e/o non dispone di difensore di fiducia o di un interprete (art. 24 e 111 Cost.)
- e) Il giudice non è terzo, né imparziale (art. 111 Cost.)
- f) Il reato sia politico o commesso per motivi politici (estradizione vietata ex art. 10, comma 4 Cost.)

LE “CONDIZIONI” DEL DIRITTO DI ASILO STABILITE DALLA LEGGE

- Il rinvio alla legge previsto dall’art. 10, comma 3 Cost. per disciplinare le condizioni di esercizio del diritto di asilo

1) comporta disciplina legislativa di

- modalità procedurali di esercizio del diritto
- precisazione dei requisiti soggettivi
- clausole di cessazione del diritto (in caso di cessazione dell’impedimento)
- condizioni, diritti ed obblighi concernenti il soggiorno dell’asilante

2) non dà al legislatore facoltà di circoscrivere o di limitare il diritto di asilo, ma al più di introdurre un limite numerico massimo di ingressi di stranieri che possano complessivamente godere dell'asilo, al fine di salvaguardare quegli interessi generali direttamente protetti dalla Costituzione

LE “CONDIZIONI” DEL DIRITTO DI ASILO STABILITE DALLA LEGGE

- Legittimi gli obblighi UE che impongono agli Stati membri la ripartizione dei carichi di domande di asilo tra i diversi Paesi in caso di esodi di massa o criteri per la determinazione del Paese competente ad esaminare le domande di asilo: lo Stato ex art.11 Cost. limita la sua sovranità in condizioni di parità con altri Stati democratici che assicurano sul loro territorio analoghe forme di asilo temporaneo o definitivo ai richiedenti asilo

LE “CONDIZIONI” DEL DIRITTO DI ASILO STABILITE DALLA LEGGE

- costituzionalmente illegittima sarebbe qualsiasi legge che, anche in attuazione di norme internazionali o dell’Unione Europea, limitasse il diritto d’asilo soltanto agli stranieri cittadini di determinati Stati o indicasse un elenco di Stati “sicuri” in base al quale predeterminare che agli stranieri provenienti da quei Paesi sia precluso il riconoscimento del diritto d'asilo (si violerebbe l’accertamento individuale dell’impedimento alle libertà democratiche garantite dalla Cost. it.)

LE “CONDIZIONI” DEL DIRITTO DI ASILO STABILITE DALLA LEGGE

- Rinvio alla legge è comunque riserva di legge (relativa) in materia di diritto di asilo (divieto di disciplina con norme non legislative se non nei casi e modi stabiliti con norme legislative)
- Rinvio alla legge è comunque riserva di legge (relativa) in materia di diritto di asilo inquadrata nella riserva di legge rinforzata in materia di stranieri (art.10,c. 2 cost.): norme internaz. e UE possono disciplinare asilo

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

A) Allo straniero che richiede l'asilo deve essere anzitutto consentito l'ingresso ed il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato (asilo provvisorio)

B) dopo l'ingresso i pubblici poteri potranno verificare la sussistenza di tale situazione per garantire allo straniero l'asilo (definitivo), nei modi previsti dalla legge.

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

Cass., sent. n. 25028/2005

Diritto di asilo consiste in

- 1) diritto all'ingresso nel territorio dello Stato
- 2) diritto di accedere all'eventuale procedura di esame della domanda di asilo

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

- Non è di per sé necessario sempre presentare una domanda formale di asilo

*** possibilità di prevedere il riconoscimento dell'asilo anche d'ufficio

- Non è indispensabile trovarsi già sul territorio per presentare domanda di asilo

*** possibilità di prevedere la presentazione della domanda anche dall'estero

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

Possibilità materiale di presentare e di far esaminare la propria domanda di asilo è cuore e presupposto procedurale indispensabile per fruire del diritto d'asilo

- obbligo per le autorità preposte ai controlli preliminari all'ingresso degli stranieri o al controllo del territorio dello Stato di non respingere alla frontiera e di ammettere nel territorio nazionale lo straniero che manifesti la volontà di chiedere asilo (artt. 10, comma 4, e 19, comma 1 d.lgs.n.286/1998) ancorché si tratti di persona che si trovi nelle vicinanze dei valichi di frontiera o nelle zone internazionali degli aeroporti, poiché i diritti fondamentali sono assicurati anche allo straniero che si trovi in zona di frontiera (art. 2 d.lgs. n. 286/1998).

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

- **l'ingresso o il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato dello straniero** (che ora è reato punito dall'art. 10-bis d. lgs. n. 286/1998) **spesso è funzionale proprio all'esigenza di fruire del diritto d'asilo** (p.es. perseguitato o si trovi in un Paese sconvolto da un conflitto, il quale non possa munirsi di un valido documento di viaggio o di identificazione o di un visto di ingresso, magari perché i pubblici poteri glielo negano o non glielo rinnovano o gliel'hanno ritirato per impedirgli di espatriare o perché sia materialmente impedito di trovare dati nei registri o perché sia impedito di accedere a rappresentanze straniere).
- Anche eventuali reati che sanzionino l'ingresso o il reingresso irregolare di straniero sul territorio nazionale devono comunque essere interpretati in modo da non sanzionare come delitto l'esercizio del diritto d'asilo costituzionalmente garantito (art. 51 c.p.: esercizio di un diritto esclude la punibilità; divieto di punire previsto dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato)

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

Non è necessario che la domanda sia presentata nel territorio della Repubblica: nel territorio della Repubblica lo straniero potrà godere il (contenuto del) diritto di asilo, una volta che sia stato accertato che ne sia titolare, mentre la presenza sul territorio italiano del richiedente asilo non è un requisito ulteriore per l'accesso all'accertamento della sussistenza del diritto d'asilo, il cui presupposto è soltanto l'impedimento nel suo Paese

Perciò si potrebbe anche prevedere la presentazione delle domande fuori del territorio italiano, p.es. presso consolati italiani o organizzazioni internazionali; cfr. visto di ingresso rilasciato in deroga alle norme del codice frontiere Schengen per motivi umanitari (art. 6 regolamento UE recante codice frontiere Schengen) (VTL)

OBBLIGO INFORMATIVO

- **Le attività di soccorso e di identificazione di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare devono comunque comprendere una completa informazione in lingua comprensibile all'interessato della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti** (art. 8 dir. 2013/32/UE e sent. CEDU 23.2.2012, Hirsi Jamaa c. Italia, sent. 1.09.2015 Khlaifia e al. c. Italia).

L'informazione sulla procedura di protezione internazionale (insieme con rilievi fotodattiloscopici e possibilità di ricollocazione o rimpatrio volontario assistito) sono previsti dagli artt. 3 e 10-bis d. lgs. n. 25/2008 e dall' art. 10-ter d. lgs. n. 286/1998

- 1) per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna o giunto nel territorio italiano a seguito di salvataggio in mare e condotto per le esigenze di soccorso e prima assistenza presso appositi punti di crisi (hot spot)
- 2) per gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità nel territorio italiano (questure)

OBBLIGO INFORMATIVO

- La P.A. ha l'obbligo di informare tutti i cittadini stranieri al loro arrivo della possibilità e del significato di avanzare una domanda di protezione internazionale e “qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per favorire l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento” (Cass., sez. VI civ., ord. 5926 del 25.03.2015 rel. De Chiara).

DIRITTI FONDAMENTALI DEL RICHIEDENTE ASILO

Diritti fondamentali del richiedente asilo non appena arrivato sul territorio nazionale, ai quali devono provvedere i pubblici poteri italiani:

- 1) soddisfare le primarie esigenze di accoglienza, trasporto, alloggio, vestiario, comunicazione telefonica, assistenza igienico-sanitaria dello straniero;
- 2) proteggere lo straniero da eventuali atti ostili provenienti da soggetti pubblici o privati del Paese di provenienza;
- 3) tutelare in modo specifico i minori non accompagnati (divieto di espulsione e di ogni forma di trattenimento);
- 4) garantire il mantenimento o il riacquisto dell'unità familiare dello straniero asilante mediante condizioni e forme semplificate ed agevolate rispetto a quelle previste per gli altri stranieri, al fine di proteggere in modo pieno il diritto d'asilo ed evitare ai familiari di provare eventuali disagi o rappresaglie

DIRITTI FONDAMENTALI DEL RICHIEDENTE ASILO

- legge dello Stato, che deve comunque vigilare sulle proprie frontiere e sul rispetto delle norme che regolano l'immigrazione straniera, potrebbe prevedere misure restrittive della libertà personale o della libertà di circolazione o soggiorno del richiedente asilo

DIRITTI FONDAMENTALI DEL RICHIEDENTE ASILO

- **In relazione all'esame della domanda di asilo** sono meritevoli di protezione altre situazioni giuridiche in cui si trova lo straniero:
- a) il **diritto di essere informato di ogni adempimento** previsto dalla legge ai fini dell'esame della sua domanda;
- b) il **diritto di ricevere informazioni utili ad una corretta e completa presentazione della domanda** e alla esaustiva esposizione dei motivi a base della domanda stessa;
- c) il **diritto ad essere assistito da un interprete** in ogni fase del procedi-mento e di ricevere gli atti in lingua comprensibile;
- d) il **diritto ad essere assistito da un difensore**, da rappresentanti di organismi internazionali e di enti privati che tutelino i diritti dei rifugiati e i diritti fondamentali

IL CONTENUTO NECESSARIO DEL DIRITTO DI ASILO

- 1) **il diritto dello straniero di chiedere asilo nel territorio italiano;**
- 2) **il diritto dello straniero di essere ammesso o di permanere sul territorio italiano, almeno anzitutto al fine di presentare e far esaminare la domanda di asilo e, in caso di diniego, fino all'esaurimento di ogni rimedio giurisdizionale contro di esso, anche se si tratti di straniero che non abbia o non abbia più i requisiti previsti in generale dalla legge per l'ingresso o per il soggiorno degli stranieri;**
- 3) **il diritto di soggiornare nel territorio della Repubblica** esercitandovi quelle fondamentali libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana non strettamente inerenti allo *status civitatis* che invece erano impedito nel Paese di origine;
- 4) **il diritto di essere protetto dal rischio di subire eventuali atti ostili provenienti da soggetti pubblici o privati del Paese di origine, il che comporta anche il divieto di essere in qualsiasi modo respinto o allontanato dal territorio italiano, incluso il divieto di estradizione per reati politici (art. 10, co. 4, Cost.);**
- 5) **il diritto dello straniero di soggiornare nel territorio della Repubblica fino a quando nello Stato di appartenenza perduri una qualche forma di impedimento ad esercitare anche una sola delle libertà democratiche garantite nella Costituzione italiana**

L'ASILO PROVVISORIO

- Nel periodo dell'asilo provvisorio in attesa della decisione finale sulla sua domanda il richiedente asilo può avere due diverse condizioni giuridiche, a seconda della situazione in cui si trova

L'ASILO PROVVISORIO

- A) Durante tutto lo svolgimento della procedura amministrativa (ordinaria) di esame della sua domanda e anche nel giudizio su eventuali ricorsi giurisdizionali contro decisioni di inammissibilità o di rigetto della domanda, il richiedente asilo ottiene**
- 1) Il p.s. per richiesta di asilo valido fino alla decisione amministrativa o giudiziaria, con accesso al lavoro dopo 2 mesi**
 - 2) l'accoglienza in una struttura del sistema di accoglienza**

L'ASILO PROVVISORIO

B) Durante la procedura amministrativa (accelerata) di esame della sua domanda e il giudizio sull'eventuale successivo ricorso giurisdizionale è possibile il trattenimento del richiedente asilo in un CPR o altro luogo nei casi in cui il richiedente asilo

- a) costituisce un pericolo per la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato
- b) Deve essere identificato perchè è incerta o deve essere verificata la sua identità o nazionalità
- c) Si dubita che abbia presentato la domanda di asilo per sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione
- d) Proviene da uno Stato ritenuto sicuro» ai fini della protezione internazionale e/o è sottoposto alla procedura di frontiera per verificare il suo diritto ad entrare sul territorio italiano

L'ASILO DEFINITIVO

- Una volta ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo in una delle sue forme il titolo di soggiorno rilasciato all'asilante non può essere a tempo indeterminato, ma un titolo di soggiorno per un tempo massimo non preliminarmente definibile, perché è collegato con eventi futuri ed incerti (definitiva cessazione degli impedimenti all'esercizio delle libertà democratiche) che non dipendono né dallo straniero ospitato, né dallo Stato ospitante

DIVERSI TIPI DI STATUS

Le leggi e gli atti aventi forza di legge che stabiliscono le condizioni del diritto d'asilo possono prevedere che il suo contenuto necessario sia assicurato in **forme diverse**, cioè mediante **diversi tipi di *status***, ciascuno avente contenuti anche in parte diversi, e/o aggiuntivi rispetto a quel contenuto minimo necessario, e ciascuno riconosciuto

- in base a presupposti diversi, a seconda del tipo di impedimento all'effettivo esercizio delle libertà democratiche subito dallo straniero nel suo Paese,
- a seconda del tipo di libertà impedita,
- a seconda del tipo di obblighi internazionali e dell'UE che da un determinato tipo di impedimento derivano allo Stato e a seconda delle diverse modalità di riconoscimento del diritto

PRESUPPOSTI E STATUS PER ASILANTI

A) **PROTEZIONE INTERNAZIONALE che ha i presupposti e i contenuti previsti dal REGOLAMENTO (UE) 2024/1347**
(comporta diritto all'unità familiare, divieto di espulsione e parità coi cittadini italiani nell'accesso al lavoro, incluso il pubblico impiego e ai diritti sociali, ma l'accesso all'alloggio è pari a quella degli altri stranieri extraUE): si veda **d. lgs. n. 251/2007** in base a direttiva UE 2011/95/UE sulle qualifiche di protezione internazionale (oggi abrogata)

A1) STATUS DI RIFUGIATO (comporta p.s. della durata di 5 anni rinnovabile alla scadenza + documento di viaggio per rifugiati) allo straniero o all'apolide che ha timore fondato di subire nel Paese di origine o di residenza **persecuzioni per motivi di lingua, razza, religione, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo**

A2) STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA (comporta p.s. della durata di 5 anni rinnovabile alla scadenza dopo nuova valutazione della Comm. Territoriale + documento di viaggio) allo straniero o all'apolide che ha timore fondato di subire nel Paese di origine o di residenza **danni gravi derivanti da condanna alla pena di morte o da pena di morte o da tortura o trattamenti inumani o degradanti o da violenza generalizzata ai civili in situazione di conflitto interno o internazionale**

PRESUPPOSTI E STATUS PER GLI ASILANTI

B) PROTEZIONE COMPLEMENTARE (decisa in modo facoltativo a livello nazionale) = P.S. PER PROTEZIONE SPECIALE (durata di 2 anni, rinnovabile, con accesso al lavoro, ma non al diritto all'unità familiare) allo straniero o all'apolide che non può ottenere la protezione internazionale e che si trova in una di queste ipotesi (artt. 19, commi 1,1.1, 1.2 d. lgs. n. 286/1998 e art. 32, comma 3 d. lgs. n. 25/2008):

a) rischio di subire nello Stato di origine o di rinvio **persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali**, ovvero rischio di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;

b) rischio di essere sottoposto nello Stato di origine o di rinvio a **tortura o trattamenti inumani o degradanti**, tenendo conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;

c) il suo p.s. non può essere revocato o rifiutato o non rinnovato a causa di **obblighi costituzionali o internazionali dello Stato**

PRESUPPOSTI E STATUS PER GLI ASILANTI

C) PROTEZIONE TEMPORANEA in casi eccezionali, adottata in generale da organi politici

- a) a livello nazionale** con d.p.c.m. anche in deroga al t.u. ex art. 20 d. lgs. n. 286/1998 per **rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Stati extraUE**
- b) a livello dell'UE** da una decisione dal Consiglio UE in base alla direttiva 2001/55/CE in caso di **afflusso massiccio di sfollati**, recepita con d. lgs. n. 85/2003 e attuata a livello nazionale con **d.p.c.m.** adottato ai sensi dell'art. 20 d. lgs. n. 286/1998

*D.P.C.M. 28 marzo 2022 Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso.